

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208.

art. 1 modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 0208/Pres./2016

art. 2 modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 0208/Pres./2016

art. 3 modifiche all'articolo 16 del DPRReg. 0208/Pres./2016

art. 4 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 0208/Pres./2016

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208 (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è aggiunta la seguente:

<< h bis) forze dell'ordine: corpi civili e militari di cui alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco preposti alla tutela dell'ordine, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione e repressione dei reati.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 0208/Pres./2016

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<< 2. Le Ater sono comunque autorizzate a riservare una quota di alloggi di edilizia sovvenzionata, anche in deroga ad eventuali graduatorie e requisiti, in percentuale complessivamente non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili rispettivamente per:

- a) la realizzazione di progetti socio-assistenziali attivati dai Comuni o dalle Aziende per l'Assistenza Sanitaria, destinando a tal fine prioritariamente alloggi di risulta;
- b) favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella regione Friuli Venezia Giulia del personale appartenente alle forze dell'ordine assegnato a sedi sul territorio regionale. In tale ipotesi, nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti l'assegnazione degli alloggi non deve superare il 30% degli alloggi gestiti dalle Ater con riferimento a ciascun fabbricato.>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 sono aggiunti i seguenti:

<< 2 bis. Ai soggetti destinatari dei progetti di cui al comma 2 lettera a) non è chiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettere a), b), c) e d).

2 ter. Ai soggetti di cui al comma 2 lettera b):

a) non è chiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b);

b) è chiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 4 comma 2 lettera c) con solo riferimento al territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

c) il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 4 comma 2 lettera d) è elevato a 45.000,00 euro.>>.

art. 3 modifiche all'articolo 16 del DPRReg. 0208/Pres./2016

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 sono inseriti i seguenti:

<< 2 bis. Per gli assegnatari dei progetti di cui all'articolo 12 comma 2 lettera a) non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

2 ter. Per gli assegnatari di cui all'articolo 12 comma 2 lettera b):

a) il comma 2 lettera b) è applicato solo con riferimento al territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

b) non si applica il comma 2 lettera g).

Le Ater dispongono altresì la revoca in caso di trasferimento di servizio a sedi situate fuori dal territorio regionale.>>.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE